

WINDERG SAN POTITO

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
cress@pec.minambiente.it
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Ascoli Satriano
protoollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Servizio territoriale Foggia
struttureagricole.upa.fg@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

ARPA Puglia
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

WINDERG SAN POTITO

Vimercate, 15 giugno 2020

**Oggetto: [ID_VIP:4402] Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 34,50 MW denominato "San Potito" da ubicare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e opere di connessione da ubicare anche nei Comuni di Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG).
Proponente Winderg San Potito S.r.l. (ex Winderg S.r.l.)**


Trasmissione controdeduzioni al contributo istruttorio di Regione Puglia – DGR n.202 del 25/02/2020

Egregi Signori,

con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Winderg San Potito S.r.l.

PREMESSO CHE

- Nel dicembre 2018 **WINDERG S.r.l.** depositava presso il MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presso la REGIONE PUGLIA, e presso tutti gli ENTI interessati da procedimento, il PROGETTO di cui in oggetto.
- Con atto a rogito del Notaio Luca Barassi del **24/07/2019** Rep. N. 21374, Racc. N. 11083, la Società **WINDERG S.r.l.** ha **CONFERITO alla Società WINDERG SAN POTITO S.r.l.** (il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla stessa Winderg S.r.l.), il **ramo d'azienda** costituito dal complesso dei beni organizzati e dei rapporti giuridici instaurati finalizzati al conseguimento dell'autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio dell'**Impianto Eolico "San Potito"**;
- per effetto del **CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA** tutti i diritti, gli interessi e gli obblighi correlati al procedimento autorizzativo e alle attività di realizzazione, costruzione, esercizio e gestione dell'Impianto Eolico "San Potito" **sono stati quindi trasferiti in capo alla società conferitaria Winderg San Potito S.r.l.;**
- di tale notizia è stata data ampia comunicazione agli **ENTI interessati dal Procedimento, oltre che alla REGIONE PUGLIA, con PEC del 28 ottobre 2019.**
- E' doveroso specificare che sia la DGR n.202 sia la PEC di trasmissione del 6 aprile 2020 sono state **ERRONEAMENTE intestate ed indirizzate alla Winderg S.r.l., in luogo della Winderg San Potito S.r.l.**



WINDERG SAN POTITO

TRASMETTE

a Codesti Spettabili ENTI la documentazione, allegata alla presente PEC e denominata "2020 06 15 Allegato Controdeduzioni", **contenente le osservazioni della Società al contributo istruttorio di Regione Puglia – DGR n.202 del 25/02/2020**, trasmessa a mezzo PEC in data 6 aprile 2020.

RINNOVA LA RICHIESTA A REGIONE PUGLIA

- Di prendere atto del conferimento di ramo d'azienda da Winderg S.r.l. a Winderg San Potito S.r.l.;
- Di ricevere ogni comunicazione relativa e/o connessa al procedimento autorizzativo in corso al seguente indirizzi di posta elettronica certificata: WINDERGSANPOTITOSRL@PEC.IT;
- a che l'Autorizzazione Unica, unitamente a tutti i pareri, nulla osta ed altre autorizzazioni, vengano rilasciati in capo alla società WINDERG SAN POTITO S.r.l.


Per ogni chiarimento in merito vogliate cortesemente far riferimento al Dott. Luca Mariani, cell. 340.77.51.934, mail: luca.mariani@winderg.it.

Cordiali saluti

WINDERG SAN POTITO S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Michele Giambelli



WINDERG SAN POTITO SAN POTITO S.R.L. – controdeduzioni al contributo istruttorio di Regione Puglia

DGR n.202 del 25/02/2020 - “Giudizio negativo di Compatibilità ambientale”

Provvedimento Unico in materia Ambientale di competenza Statale relativo ad un impianto eolico da realizzare nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione da realizzare nel comune di Deliceto (FG) avente una potenza complessiva di 34,50 MW.

PREMESSA

In via preliminare, si ritiene doveroso rilevare l'irritualità del contributo regionale.

La procedura di valutazione integrata della proposta progettuale di Winderg San Potito S.r.l. è, infatti, disciplinata dall'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale, nella presente fase, gli Enti interessati sono chiamati esclusivamente a verificare la completezza della documentazione trasmessa dal proponente (art. 27, c. 5) e potranno esprimere il loro parere sul progetto esclusivamente nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'Ambiente (art. 27, comma 7).

La disciplina del procedimento unico in materia ambientale (PUA) non permette agli Enti territoriali di confezionare solitariamente il proprio contributo istruttorio e di recapitarlo alla Conferenza di Servizi: ogni parere deve essere espresso nella sede conferenziale a pena di irrilevanza.

Del resto, anche la disciplina regionale pugliese prevede che ARPA esprima il proprio contributo istruttorio tramite il proprio rappresentante in seno al Comitato VIA (art. 28 L.R. n. 11/2001).

Gli atti in commento non sembrano, dunque, allo stato, neppure meritevoli di considerazione per la loro intempestività e irritualità.

E' solo per estremo scrupolo – e per rimuovere ogni equivoco e pretesto in ordine al loro contenuto - che Winderg San Potito svolge le considerazioni che seguono al riguardo.

OSSERVAZIONI AL PARERE DEL COMITATO REGIONALE PER LA VIA

Espresso nella seduta del 12/11/2019 – prot. n. AOO_089_13870 del 14/11/2019

Si riportano a seguire le controdeduzioni alle “valutazioni” effettuate dal Comitato Regionale per la VIA che hanno portato alla formulazione del parere espresso nella seduta del 12.11.2019.

VALUTAZIONE di Incidenza Ambientale

1. Il Comitato Regionale VIA, esaminati gli elaborati “D-7 parte I” e “D-7 Parte II” (recanti lo studio di incidenza) ritiene che il Progetto, cumulativamente con altri, possa produrre effetti, sia permanenti che temporanei, sui siti Natura 2000 ricadenti nel buffer di circa 10 km dagli aerogeneratori, determinando possibili perturbazioni di specie di interesse comunitario e la loro possibile perdita.

Osservazioni della SOCIETA':

Lo studio di incidenza presentato da Winderg San Potito ha dimostrato l'assenza di effetti, sia permanenti che temporanei, determinati dalla realizzazione dell'impianto sui siti Natura 2000 ricadenti entro il *buffer* di 10 km dagli aerogeneratori. Nello stesso studio, per la valutazione degli impatti e degli effetti di cumulo, si è tenuto conto degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, autorizzati e in iter autorizzativo – per quanto non fosse dovuto (1) – ricadenti nell'areale studio.

In particolare, lo studio ha dimostrato che il progetto eolico di “San Potito”, presenta **una INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA** nei confronti di habitat dell'Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE e specie di flora dell'All. II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE, esterni e interni ai Siti Natura 2000 posti ad una distanza inferiore a 10 km dalle opere di progetto.

Infatti, le opere interesseranno solo terreni a vocazione agricola che risultano interessati da colture cerealicole comuni (frumento).

Il progetto non presenta impatti né diretti né cumulativi sugli habitat di interesse regionale (PPTR), né impatti sugli ulivi monumentali di cui alla LR n.14/2007 (che risultano assenti in tutta l'area vasta di studio) né sui Vigneti per la produzione di vini DOC, DOCG, IGP, né sugli Alberi Monumentali di cui alle DGR n. 1103/2018 e n. 298/2018, alla Legge n. 10/2013 e al DM 757/2019 (anch'essi totalmente assenti nell'area vasta di studio).

Quanto alla componente faunistica dell'area vasta di studio, essa è caratterizzata per lo più da specie cosiddette “banali”, che sono riuscite, nel corso del tempo, ad adattarsi alle modificazioni ambientali indotte soprattutto dalle attività agricole che hanno eliminato gli ambienti naturali a favore di quelli agricoli.

Ciononostante, per spirito di completezza, Winderg San Potito ha comunque effettuato una valutazione della possibile incidenza determinata dall'impianto di progetto sulle diverse componenti faunistiche anche in relazione alla compresenza di altri impianti, e le analisi effettuate hanno condotto ad escludere impatti su pesci, rettili, anfibi e mammiferi

Relativamente ai chiroteri, lo studio ha rivelato che la realizzazione dell'impianto di progetto ridurrà l'habitat dei chiroteri soltanto dello 0,02 % e che tale riduzione interesserà esclusivamente seminativi intensivi e continui, e cioè terreni che esprimono una bassissima capacità di accogliere la specie. Ne consegue che, in una prospettiva cumulativa, l'effetto aggiuntivo del progetto sulla sottrazione di habitat trofici delle specie di chiroteri indagati risulta trascurabile, sia per la bassa

¹ E' bene chiarire che tale estensione di indagine valutativa aveva solo lo scopo di dimostrare l'assoluta inesistenza di impatti cumulativi anche oltre il confine della dimostrazione che la legge richiede: la Società si riserva, infatti, esplicitamente di pretendere il rispetto del principio del criterio di valutazione *in ordine cronologico di presentazione* dei progetti ex art 14.3 del DM 10 settembre 2010, il cui corollario, in sede di analisi cumulativa degli impatti, impone di pretendere che su ciascun progetto gravi l'analisi cumulativa con le sole iniziative ad esso anteriori.

percentuale di superficie sottratta che per la sua scarsissima idoneità ambientale ad accogliere i chiroterri.

Anche relativamente all'avifauna si rileva una sottrazione generale di habitat bassa, pari all'1,8% dell'intera superficie dell'area vasta di studio, e l'effetto aggiuntivo del progetto rispetto agli altri impianti risulta trascurabile.

L'analisi degli impatti cumulativi riferita al rischio potenziale di collisioni delle specie ornitiche contro gli aerogeneratori di progetto, quelli esistenti, da realizzare o in attesa di autorizzazione, è stata effettuata applicando il metodo per la stima del numero di collisioni per anno (Band et al., 2007 e Scottish Natural Heritage (SNH), 2000 e 2010), facendo riferimento alle Linee Guida pubblicate da SNH (*Windfarms and birds: calculating a theoretical collision risk assuming no avoiding action e il relativo foglio di calcolo in formato excel*) e utilizzando i dati dei risultati del monitoraggio 2012-2013 effettuato dallo Studio OIKOS – incaricato dalla Scrivente – in un'area posta a circa 8 km a nord-est dell'area di indagine, con caratteristiche ambientali del tutto simili e confrontabili.

I risultati dell'analisi hanno appurato che il numero di possibili collisioni/torri/anno, tenuto conto dei potenziali effetti cumulativi con altri impianti, sia da ritenersi oggettivamente non rilevante né in alcun modo preoccupante per la sopravvivenza delle popolazioni delle specie ornitiche indagate.

Si consideri che il numero di collisioni/anno più alto stimato per una singola specie (il falco di palude) è pari a 0,0166 (considerando il solo progetto Winderg San Potito) e 0,0186 (considerando l'effetto cumulativo): il valore più alto di collisioni stimate è dunque prossimo allo zero.

Anche sotto questo profilo, pertanto, l'incidenza del progetto sulle matrici ambientali considerate risulta non significativa.

Relativamente alle MIGRAZIONI DELL'AVIFAUNA non si rilevano studi specifici sulle migrazioni che interessano il territorio dell'area di indagine. In generale, dall'analisi dei dati e delle cartografie si osserva che l'area vasta di studio non è interessata da flussi migratori consistenti di rapaci, grandi veleggiatori e uccelli acquatici. Presso l'area vasta di studio (buffer 9 km) **non si rilevano IBA** (Important Bird Area) né ZPS (Zone di Protezione Speciale) il che comprova l'assenza di rilevanti popolazioni ornitiche.

Le opere in progetto sono lontane dalle potenziali aree utilizzate come *stopover* (le aree boschive maggiormente idonee distano circa 12 km sud-ovest del parco eolico in esame).

Il corridoio ecologico del Cervaro e quello dei Monti Dauni risultano a distanza non critica.

Infatti, il SIC "Valle del Cervaro – Bosco Incoronata" è ubicato a circa 7 km nord-nord ovest dall'aerogeneratore A6 e la ZSC "Accadia-Deliceto" è ubicata a circa 9 km sud-ovest dall'aerogeneratore A1. Ciò rende prossimo allo zero il rischio di collisione nei confronti delle specie migratorie considerate.

Il territorio dell'area vasta di studio (buffer 9.000 m) non comprende aree umide idonee alla presenza di popolazioni consistenti di uccelli acquatici.

Il territorio dell'area di indagine non comprende neppure valichi montani, né ha le caratteristiche tali da costituire un punto di passaggio obbligato (*bottleneck*) per rapaci e grandi veleggiatori migratori. Non comprende aree importanti per la sosta durante le migrazioni come boschi e pascoli di modeste estensioni (importanti per i rapaci), e aree umide (importanti per l'avifauna acquatica).

I dati ottenuti dallo Studio OIKOS relativi ad un monitoraggio effettuato in autunno/primavera 2012-2013 in un'area ubicata a circa 8 km nord-est e con caratteristiche ambientali simili e confrontabili con quelle dell'area vasta in studio, non evidenziano un flusso migratorio consistente.

Considerando quindi i valori bassi del potenziale rischio di collisione delle specie ornitiche indagate, i valori bassi di idoneità ambientale dell'area vasta di studio, l'assenza di interferenze con la rete ecologica, la distanza non critica da potenziali stop-over e dal corridoio ecologico del Cervaro, l'assenza di *bottleneck* e di consistenti flussi migratori, l'altezza di volo media degli uccelli durante le migrazioni (400 metri - *Bruderer* 1982) al di sopra dell'altezza massima complessiva degli aerogeneratori (180 m), la sufficiente interdistanza tra gli aerogeneratori di progetto (5D) e tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e in iter più vicini (> di 7D), le caratteristiche degli aerogeneratori di progetto che mitigano il potenziale impatto da collisione (numero basso dei giri a minuto che li rende maggiormente percettibili da parte dell'avifauna e facilmente evitabili), si conclude che può escludersi il verificarsi dell'"effetto barriera" e che il potenziale rischio di collisione risulta basso e non significativo.

Pertanto, anche in merito alle componenti fauna ed avifauna, il progetto del parco eolico in studio e il suo effetto cumulato alla presenza di aerogeneratori e fotovoltaico esistenti, da realizzare e in iter, avrà una **INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA nei confronti di habitat dell'Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE, delle specie faunistiche dell'Allegato 2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE e delle specie avifaunistiche dell'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CEE, dei Siti Natura 2000 posti ad una distanza inferiore a 10 km.**

Merita di essere sottolineato che le risultanze dello studio di incidenza sono state ritenute esaustive dalla CTVA della commissione ministeriale, che ha rilasciato parere positivo sul progetto (parere CTVA n.3285 del 28/02/2020).

VALUTAZIONE Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo

1. Il Comitato Regionale VIA esprime il proprio parere favorevole ritenendo che il Piano Preliminare che la Proponente ha correttamente proposto tenendo conto del livello di progettazione dell'opera, sia stato elaborato nel rispetto del DPR n.120/2017.

A giudizio del Comitato Regionale VIA, resta inteso che nell'eventuale fase di progettazione esecutiva, prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi si dovrà procedere ad una quantificazione accurata di dettaglio e dovranno comunque essere rispettate le relative e specifiche prescrizioni di cui al D.P.R. n.120/2017.

Osservazioni della SOCIETA':

Si prende atto del parere favorevole rilasciato dal Comitato VIA sul Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo rimesso agli atti.

In fase di progettazione esecutiva si terrà conto del D.P.R. n.120/2017 e, in particolare, dell'art. 24, comma 4, secondo cui *"In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in*

conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore....effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione»

Pertanto, a valle del rilascio dell'autorizzazione unica e sulla base del progetto definitivo autorizzato, in fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite le indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo interessate dai lavori. Inoltre, si procederà alla ridefinizione precisa dei volumi di scavo e delle modalità di loro riutilizzo in sito.

Il Piano di Utilizzo esecutivo sarà trasmesso all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori. Qualora in fase di progettazione esecutiva - o comunque prima dell'inizio dei lavori - non dovesse essere accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo, le terre e rocce verranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VALUTAZIONE di Impatto Ambientale

- 1. Il Comitato Regionale VIA ritiene che nella fase di progettazione esecutiva non possa essere impiegato un modello di aerogeneratore con caratteristiche differenti da quelle indicate nel Quadro di Riferimento Progettuale del SIA, salvo che la diversa scelta non sia migliorativa e venga sottoposta ad un supplemento di valutazione successivo all'autorizzazione eventualmente conseguita.**

Il Comitato fa presente che dalle caratteristiche del tipo di aerogeneratore scelto dipendono le valutazioni di inquadramento territoriale e lo studio degli impatti ambientali e cumulativi, e che alle stesse valutazioni sono subordinati i pareri dei singoli Enti e del Comitato Regionale per la VIA, dunque gli esiti stessi della VIA.

Osservazioni della SOCIETA':

L'aerogeneratore di progetto ipotizzato nel Quadro di Riferimento Progettuale del SIA è il modello Vestas V136 da 3,45 MW, diametro rotore m. 136, altezza al mozzo m.112, altezza complessiva m. 180.

Nello scenario di layout alternativo è stata ipotizzata in alternativa anche l'installazione di turbine modello Vestas V150 i cui parametri rilevanti, soprattutto in termini di massima altezza, sono analoghi a quelli del modello Vestas V136, risultando, pertanto, ad esso omogeneo e perfettamente paragonabile in termini di impatti.

Qualora occorresse installare un aerogeneratore diverso dai due modelli citati - anche per esigenze non imputabili alla volontà del proponente (come ad esempio per mancata disponibilità futura sul mercato delle turbine V136 e V150) - sarà osservata la procedura prevista dalla normativa vigente.

2. Il Comitato Regionale VIA ritiene non significativi, anche grazie alle misure di mitigazione previste, gli impatti ambientali dell'opera (fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione) relativamente a:

- rischio elettrico
- inquinamento luminoso;
- sicurezza del volo a bassa quota;
- impatto acustico e vibrazioni;
- impatto elettromagnetico;
- effetti su atmosfera e clima.

Osservazioni della SOCIETA':

Si prende atto di quanto rilevato dal Comitato Tecnico VIA e non si ha nulla da osservare a riguardo.

3. Il Comitato Regionale VIA ritiene che occorra valutare la compatibilità del parco eolico con le previsioni contenute all'Allegato 3 – “Elenco di aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili” (punto 17 e allegato 3 lettera f) del R.R. n.24/2010) e, in particolare, con particolare con le “aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”.

Osservazioni della SOCIETA':

Come descritto nella relazione D.3 e illustrato sugli elaborati grafici D.3.d-D.3.e-D.3.f, **nessun aerogeneratore ricade in area indicata come “non idonea” dall'Allegato 3 del Regolamento Regionale 24/2010.**

In particolare, per quanto riguarda le “aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”, come specificato nella relazione pedo-agronomica (relazione A.21 rimessa agli atti), **TUTTI gli aerogeneratori ricadono su seminativi (irrigui e/o non irrigui) e le opere di progetto sono destinate a essere localizzate e installate in terreni NON soggetti a produzioni di qualità.**

4. Il Comitato Regionale VIA, a seguito della valutazione delle interferenze dirette e indirette con i beni paesaggistici, ritiene che possano essere considerati significativi e negativi gli impatti ambientali dell'opera (nelle fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione) con particolare riferimento al paesaggio e al patrimonio culturale.

Osservazioni della SOCIETA':

La progettazione dell'impianto eolico è stata svolta tenendo particolarmente in conto le indicazioni provenienti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica, e avendo cura di evitare di localizzare gli aerogeneratori all'interno di aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica.

Grazie alla puntuale analisi effettuata dai tecnici incaricati da Winderg San Potito, il progetto è stato elaborato in modo da garantire che gli aerogeneratori di progetto:

- **NON RICADANO** in alcuna delle aree definite “non idonee” dal Regolamento Regionale 24/2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia)”
- **NON RICADANO** in Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, aree IBA;
- **NON RICADANO** in aree soggette a tutela paesaggistica o appartenenti al patrimonio culturale.

Solo alcune delle opere accessorie e di collegamento interessano (solo per brevi e puntuali tratti) ambiti individuati e tutelati dal PPTR come “Ulteriori Contesti” e “Beni Paesaggistici”, determinando delle interferenze dirette con le componenti paesaggistiche e appartenenti al patrimonio culturale, ma la progettazione delle opere è stata eseguita in conformità alle NTA del Piano.

In particolare, con riferimento agli ambiti tutelati dal PPTR, risultano interessate dalle opere accessorie e di collegamento:

- Aree di Versante;
- Acque Pubbliche e relativa fascia di tutela;
- Vincolo Idrogeologico;
- Formazioni arbustive;
- Aree gravate da uso civico;
- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-cult.).

Come risulta dall’elaborato integrativo D.3.b.2, l’unica interferenza con le Componenti Geomorfologiche riguarda il cavidotto MT che, nel segmento che procede dalla torre A.1 alla sottostazione, attraversa per un brevissimo tratto un’area di versante.

L’art. 91, c. 12, delle NTA del P.P.T.R. prevede espressamente che “sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica (...) [le opere di] collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra”.

Poiché il cavidotto, nel tratto di interferenza, sarà realizzato interamente entro terra e su strada esistente, il P.T.P.R. esclude che la sua realizzazione sia soggetta a verifica di compatibilità paesaggistica, essendo evidente come l’opera interrata non possa generare alcuna alterazione degli equilibri idrogeologici e dell’assetto morfologico di versante.

L’intervento risulta pertanto oggettivamente compatibile con le previsioni del P.P.T.R.

Come risulta dall’elaborato integrativo D.3.b.3, le uniche interferenze con le Componenti Idrologiche riguardano: a) la realizzazione di adeguamenti stradali nella fascia di tutela delle acque pubbliche; b) l’attraversamento del cavidotto sull’acqua pubblica denominata “Fosso Traversa e Pozzo Pasciuto”

(Vallone Legnano); c) la presenza di alcuni aerogeneratori e relative opere accessorie in aree soggette a vincolo idrogeologico.

- a) Gli adeguamenti stradali ricadenti nella fascia delle acque pubbliche sono ubicati nel tratto in cui la S.P. 106 interseca il corso d'acqua "Nuovo Carapellotto". Gli interventi consistono nella realizzazione di due allargamenti temporanei a ridosso della strada provinciale e nella manutenzione ordinaria della viabilità già esistente che sarà utilizzata come accesso all'area parco.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 91, c. 12, delle NTA del P.P.T.R., *"sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica (...) [le] opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito il ripristino dello stato dei luoghi"*;
- la manutenzione ordinaria della viabilità esistente è SEMPRE compatibile con le N.T.A del P.P.T.R., a condizione che non preveda la impermeabilizzazione dei tracciati viari, che nel caso di specie NON sono previsti.

Alla luce di questa disciplina, è evidente che **gli adeguamenti stradali previsti dal progetto sono perfettamente compatibili con il P.T.P.R.**

- b) L'interferenza del cavidotto con il "Vallone Legnano" riguarda il tratto che conduce alla sottostazione.

In corrispondenza del corso d'acqua pubblica (censito come Bene Paesaggistico) il cavidotto sarà interrato, correrà sotto la strada esistente e l'attraversamento sarà eseguito mediante TOC in modo da non alterare le condizioni idrologiche e paesaggistiche e da rendere l'intervento invisibile e anche il meno invasivo possibile.

Ai sensi dell'art. 46, c. 2, lettera a10) delle NTA del PPTR, *"nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. (...) sono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile"*.

Il cavidotto interrato è, pertanto, perfettamente compatibile con le previsioni del PPTR.

- c) Per quanto riguarda la realizzazione delle opere in aree soggette a vincolo idrogeologico, il PPTR non stabilisce particolari prescrizioni, e soprattutto l'Ente competente alla gestione del vincolo (Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia) ha rilasciato parere favorevole in data 24/04/2019 senza sollevare obiezioni.

Come risulta dall'elaborato integrativo D.3.b.4 le uniche interferenze con le Componenti Vegetazionali riguardano l'attraversamento di alcune formazioni arbustive in corrispondenza del passaggio del cavidotto sul "Vallone Legnano". Come già chiarito, tuttavia, il cavidotto sarà interrato, correrà sotto la strada esistente, e l'attraversamento dell'asta idrografica (e quindi delle formazioni

arbustive) sarà eseguito mediante TOC. In nessun modo pertanto verrà danneggiata la vegetazione preesistente, né verrà manomessa la naturalità del soprassuolo. Gli interventi non arrecheranno alcun pregiudizio ai valori protetti, non risultano in contrasto con le norme di salvaguardia del PPTR previste all'art. 66 delle NTA, **e sono pertanto da considerarsi perfettamente compatibili e ammissibili.**

Come specificato nella relazione integrativa D.16.a, gli unici interventi che intercettano usi civici sono rappresentati da:

- N.1 trincea drenante interrata;
- Una porzione di tombino idraulico;
- Una porzione di “fascia” annessa alla viabilità.

La tipologia di lavori previsti sulle particelle gravate da usi civici non solo non modificherà la destinazione delle aree, ma addirittura ne migliorerà la componente geomorfologica: la trincea drenante interrata e il tombino idraulico hanno, infatti, la funzione di regimentazione delle acque meteoriche.

In questo quadro, la marginale “interferenza”, peraltro del tutto marginale, tra il progetto e le aree gravate da uso civico, oltre ad essere completamente compatibile con la prosecuzione dell'uso, garantisce addirittura una migliore fruizione delle aree.

Inoltre, come specificato nella relazione paesaggistica e ulteriormente precisato nell'allegato 3, il proponente si è reso disponibile – ove le Amministrazioni lo chiedessero - ad apportare una lieve modifica al tracciato stradale al fine di escluderne qualunque interferenza con le aree gravate da uso civico.

Come risulta dall'elaborato integrativo D.3.b.6, il cavidotto esterno attraversa l'ulteriore contesto paesaggistico “area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-cult.)” (Aree di rispetto associate a Masseria D'Amendola).

Anche in questo caso, il cavidotto sarà realizzato interrato e correrà sotto la strada esistente, ragion per cui l'intervento è certamente ammissibile ai sensi dell'art. 91, c. 12, delle NTA del P.P.T.R.

In definitiva, gli interventi previsti sulle aree interessate dagli “Ulteriori Contesti” e dai “Beni Paesaggistici”, non risultano in contrasto con le norme di tutela stabilite dal PPTR né mettono a repentaglio i valori protetti degli elementi storico culturali ed ambientali esistenti.

Pertanto, **NON SUSSISTONO INTERFERENZE DIRETTE con le componenti paesaggistiche e del patrimonio culturale richiamate nel parere del Comitato VIA regionale e IL PROGETTO E' PERFETTAMENTE COMPATIBILE con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica e ambientale vigenti.**

Per quanto riguarda le interferenze indirette, ovvero quelle di carattere percettivo determinate dalla visibilità, in particolare degli aerogeneratori, il tema è stato analizzato ed approfondito sia nel

progetto che nelle integrazioni redatte in riscontro alla richiesta del MATTM (anche in relazione alla presenza di altri impianti eolici esistenti, autorizzati e in iter autorizzativo – cfr. nota 1).

Come specificato nel documento integrativo D.5, l'impatto visivo è stato approfondito dai punti maggiormente significativi ricadenti nell'areale pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (come richiesto nelle integrazioni del MATTM); da quei punti di osservazione sono stati ricostruiti i fotomontaggi che restituiscono in maniera realistica il rilievo percettivo dell'impianto. I punti di ripresa fotografici sono stati scelti tenendo conto dei caratteri percettivi dei luoghi, dei vincoli censiti dal PPTR (Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici) e delle reali condizioni di accessibilità.

L'analisi percettiva è stata effettuata anche attraverso la ricostruzione della mappa dell'intervisibilità teorica estesa al bacino di raggio pari a 20 km dall'impianto (D.4.a.2). Per la valutazione degli effetti di cumulo con gli altri impianti realizzati, autorizzati o in iter autorizzativo (cfr. nota 1), con riferimento allo stesso areale sono state messe a confronto:

- l'intervisibilità del solo impianto in progetto;
- l'intervisibilità degli impianti esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione;
- l'intervisibilità cumulativa.

La verifica percettiva dell'impianto effettuata attraverso la comparazione tra le viste attuali e quelle simulate ha confermato l'inserimento per nulla invasivo nel paesaggio dell'impianto di progetto. Lo studio ha dimostrato che gli aerogeneratori non alterano in modo significativo la percezione dei luoghi dai principali punti visuali, e ciò per effetto della distanza dei punti di osservazione, della disposizione degli aerogeneratori e per la presenza di altri segni caratterizzanti il paesaggio.

Le fotosimulazioni – molte delle quali effettuate da punti di osservazione previamente condivisi con la Soprintendenza/Direzione Generale - hanno evidenziato una scarsa visibilità dell'impianto eolico di progetto, che si inserisce in un contesto in cui sono già presenti analoghi elementi antropici.

L'impatto visivo generato dall'impianto risulta fortemente contenuto (anche in ragione delle caratteristiche del territorio, già fortemente antropizzato) e l'intervento proposto si presenta compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori del paesaggio.

Si può pertanto concludere che il paesaggio, nella fase successiva alla realizzazione del parco eolico, rimarrà all'interno della medesima classe di qualità paesaggistica complessiva rispetto allo stato *ex ante*, di talché il progetto si rivela perfettamente compatibile con lo specifico contesto paesaggistico di riferimento.

A tal proposito, si ritiene doveroso evidenziare che la compatibilità paesaggistica di un intervento non deve essere valutata in astratto, bensì facendo riferimento allo stato attuale e concreto dei luoghi: l'impatto ambientale di un intervento è evidentemente più rilevante in un contesto territoriale che non abbia subito alcuna antropizzazione, mentre è certamente minore in un contesto – come quello che caratterizza le opere di progetto – già significativamente modificato dall'intervento umano. Nel caso in esame, come già detto, la presenza di altri segni caratterizzanti il paesaggio e di altre installazioni eoliche, fa sì che la realizzazione dell'impianto non determini l'aggiunta di un elemento

“estraneo” al contesto, per cui lo stesso risulta compatibile con l’attuale qualità paesaggistica del contesto.

Infine, dal punto di vista “cumulativo” - come si osserverà anche nel successivo paragrafo -, la comparazione delle tre mappe dell’intervisibilità, dimostra che la realizzazione dell’impianto di progetto non incrementa il campo di visibilità degli aerogeneratori già esistenti, autorizzati e in *iter* di autorizzazione.

Infatti, il campo visivo determinato dell’impianto in progetto risulta totalmente assorbito dal campo visivo determinato dagli altri impianti. In altre parole, a seguito della realizzazione dell’intervento, non si determineranno aree dalle quali saranno visibili i soli aerogeneratori di progetto.

Queste conclusioni consentono di affermare che il progetto eolico in oggetto è perfettamente compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e con gli indirizzi e le direttive indicate nella sezione C2 della scheda d’ambito "Tavoliere", ovvero:

- *Non “deturpa e consente di conservare la matrice rurale tradizionale persistente e relativi caratteri di funzionalità ecologica”;*
- *“Preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere”;*
- *Salvaguarda “le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale”.*

Si aggiunga che, in accordo a quanto auspicato dalla D.D. n. 162/2014 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, l’impianto eolico si caratterizza per una sua totale reversibilità; è da escludere, pertanto, che la realizzazione del progetto possa alterare in maniera permanente i caratteri identitari di lunga durata dei luoghi (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio).

In aggiunta, durante il suo esercizio, l’impianto eolico non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche del terreno e, quindi, sulla valenza prettamente agricola dell’ambito del Tavoliere e sulla sua naturale evoluzione. Inoltre, al termine della sua vita utile, l’impianto sarà rimosso e verrà reintegrato lo stato *ante operam*; il parco eolico, pertanto, non interferirà in alcun modo con l’identità di lunga durata del paesaggio né con le invarianti strutturali che lo connotano.

In conclusione, **NON SUSSISTONO INTERFERENZE INDIRETTE tra l’impianto di progetto e il paesaggio circostante tali da modificarne la classe di qualità paesaggistica complessiva rispetto allo stato *ex ante* o da alterare in maniera permanente i caratteri identitari di lunga durata dei luoghi.**

5. Il Comitato Regionale VIA sostiene che l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati e in corso di valutazione; muovendo da tale assunto, afferma che l'impianto genererebbe rilevanti impatti ambientali cumulativi con gli altri progetti esistenti e/o autorizzati. A giudizio del parere, l'impianto determinerebbe un effetto di decisiva artificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in esso contenuti. La realizzazione di un'ulteriore infrastruttura energetica determinerebbe una alterazione delle prospettive e delle visuali panoramiche oltre che impatti cumulativi sequenziali.

Osservazioni della SOCIETA':

Gli impatti cumulativi sono stati valutati nel quadro programmatico dello studio di impatto ambientale rimesso agli atti (cfr elaborato A.17.b) e negli studi specialistici allegati. In particolar modo gli impatti cumulativi inerenti il paesaggio sono stati affrontati anche nella relazione Paesaggistica (elaborato A.18) considerando come ambito di riferimento l'area vasta pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore di progetto.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente², la proponente – come del resto rilevato dalla stessa Direzione Regionale del MIBACT - ha integrato le valutazioni relative agli impatti cumulativi estendendole all'areale dei 20 km dagli aerogeneratori di progetto (come previsto dalla D.D. del Servizio Ecologia n.162/2014), tenendo conto – per quanto non fosse dovuto (vedi nota 1) - del contributo degli impianti eolici esistenti, ma anche di quelli già autorizzati e persino dei progetti ancora in corso di istruttoria. Inoltre, nelle stesse valutazioni si è tenuto conto anche della presenza degli impianti fotovoltaici esistenti e autorizzati ricadenti nello stesso areale. (rif. documento integrativo D.4.a.2).

Dalle analisi condotte e argomentate nello studio di impatto ambientale, nella relazione paesaggistica e nelle relazioni specialistiche depositate, è emersa l'invarianza di un quadro di sostenibilità paesaggistica e ambientale dell'impianto, anche tenuto conto della presenza degli altri impianti.

In particolare, in merito al paesaggio, dalle valutazioni eseguite, **è stato possibile constatare in modo OGGETTIVO che la visibilità dell'impianto eolico di progetto, unita a quella degli altri parchi, NON incrementa in modo rilevante l'interferenza nel paesaggio e NON genera mai "effetto selva" dimostrandosi perfettamente compatibile dal punto di vista paesaggistico.**

È peraltro doveroso precisare come la presenza del c.d. "effetto selva" non possa essere affermata in maniera apodittica o secondo un apprezzamento soggettivo (e quindi arbitrario), ma debba necessariamente basarsi sui parametri oggettivi stabiliti dalla legge (interdistanza tra aerogeneratori rispetto alla direzione prevalente del vento), che il progetto oggettivamente rispetta.

² nota m_ amte.DVA.REGISTROUFFICIALE.I.0013308.27-05-2019

Il concetto dell'effetto selva non può semplicisticamente fondarsi sulla asserita "vicinanza" tra impianti (altrimenti, vien da sé, ogni impianto risulterebbe "teoricamente" vicino ad un altro, essendo il concetto stesso di vicinanza, ampiamente soggettivo) ma deve scaturire da un'analisi obiettiva, fondata su evidenze verificabili, su criteri oggettivi, conoscibili e predeterminati e, non da ultimo, sui parametri normativi esistenti, altrimenti la discrezionalità tecnica si trasforma in arbitrio.

La mappa dell'intervisibilità teorica (elaborato D.4.a.2), ricostruita in funzione della sola orografia ed estesa a un'areale che include il raggio dei 20 Km dagli aerogeneratori di progetto, ha evidenziato, **oggettivamente, che la realizzazione dell'impianto di progetto non aumenta il campo di visibilità determinato dagli altri impianti.** Infatti in nessun punto del territorio ricompreso nell'areale risulta visibile il solo impianto di progetto.

La documentazione tecnica versata in atti evidenzia, pertanto, che NON sussistono criticità in merito agli effetti di co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; né in merito agli effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; né con riferimento all'effetto selva e al disordine paesaggistico.




Figura 1: Mappa di intervisibilità teorica cumulativa estesa all'areale di 20 km – in verde le porzioni di territorio da cui sono visibili gli aerogeneratori esistenti e in iter autorizzativo; in ciano le aree da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori (compresi quelli di progetto). Si nota come non sono presenti punti del territorio da cui si vede esclusivamente il parco eolico di progetto.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti cumulativi rispetto alle altre componenti ambientali gli studi condotti e allegati hanno dimostrato quanto segue.

- Considerando il funzionamento simultaneo dell'impianto eolico di progetto e degli altri impianti, dalle simulazioni effettuate risultano rispettati i limiti di immissione assoluta e i limiti al differenziale stabiliti dalla normativa vigente, per cui **non sussistono impatti dal punto di vista acustico**, come dimostrato nelle relazioni A.6 e D.12.b.
Lo stesso comitato ha ritenuto non significativi gli impatti di tipo acustico (vedi punto 2).
- **Per quanto riguarda l'elettromagnetismo** nei casi di parallelismi dei cavi di progetto con cavi degli altri impianti non si registrano incrementi significativi delle ampiezze delle DPA (distanza di prima approssimazione) calcolate per il solo impianto di progetto, per cui **non si registrano effetti di cumulo** anche in considerazione del fatto che in corrispondenza del suolo e a 1 m dal suolo i valori di campo magnetico si mantengono inferiori a 3 μ T come previsto dalla normativa, come dimostrato nella relazione di progetto denominata A.12.
Lo stesso comitato ha ritenuto non significativi gli impatti legati all'elettromagnetismo (vedi punto 2).
- Come illustrato nella relazione A.8, in qualunque periodo dell'anno, sono esclusi gli effetti dello *shadow - flickering*, in corrispondenza degli edifici nelle ore centrali della giornata, durante le quali l'intensità della radiazione solare è maggiore. Pertanto, sono implicitamente esclusi effetti di cumulo.
- Come indicato nello studio di incidenza (elaborati D.7-Parte I e D.7-Parte II), sia gli aerogeneratori di progetto in esame e le relative opere accessorie, che gli aerogeneratori esistenti, da realizzare e in iter autorizzativo interessano esclusivamente terreni coltivati prevalentemente a seminativi; **NON si verificheranno impatti cumulativi su flora e vegetazione** di origine spontanea e su habitat della Direttiva 92/43/CEE.
- L'analisi del valore ecologico-ambientale del territorio in cui ricade l'area di indagine, basata sugli indici calcolati nell'ambito del progetto Carta della Natura della Regione Puglia (ISPRA 2014), ha rilevato **l'assenza di effetti cumulativi** generati dalla compresenza degli aerogeneratori di progetto e di quelli esistenti e da realizzare, in quanto gli stessi ricadono in aree con Valore Ecologico, Sensibilità Ecologica, Pressione Antropica e Fragilità Ambientale, caratterizzati da classe di valore rispettivamente Basso, Molto Basso, Basso e Molto Basso.
- La stima cumulativa del numero di collisioni/anno sull'avifauna evidenzia valori molto bassi, quasi prossimi allo zero. Il valore più alto atteso è pari a 0,0186 collisioni/anno (falco di palude), per cui **il grado di impatto potenziale generato dal n. di collisioni anno risulta**

Molto Basso e ciò in considerazione delle interdistanze garantite tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e da realizzare.

- **La perdita potenziale aggiuntiva di habitat dell'avifauna determinata dagli aerogeneratori di progetto risultata essere limitata.** Infatti l'incremento maggiore è pari all'1,8 % e si riferisce ad un habitat classificato a bassa idoneità.
- **L'effetto aggiuntivo del progetto in studio sulla sottrazione di habitat trofici delle specie di chiroteri indagati (0,02%)** risulta trascurabile sia per la bassa percentuale di superficie sottratta e sia per l'idoneità ambientale bassa.
- **Non sussistono impatti cumulativi sugli elementi della Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità (REB) e sulle migrazioni dei rapaci e dei grandi veleggiatori.**

In definitiva, gli studi e le valutazioni eseguite non hanno rivelato condizioni per le quali l'impianto di progetto risulti incompatibile con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica, anche in relazione alla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati ed in iter autorizzativo.

È importante sottolineare che anche la CTVA della commissione ministeriale non ha rilevato la sussistenza di problematiche rilevanti inerenti la sussistenza di impatti cumulativi, rilasciando parere positivo sul progetto (parere CTVA n.3285 del 28/02/2020).

1. OSSERVAZIONI ALLA NOTA DELL'ARPA PUGLIA

Unica AOO – 0032 – prot. 0025411-32-04/04/2019 – SDFG, STFG

Si riportano a seguire punto per punto le controdeduzioni ai rilievi formulati nella nota di ARPA.

- 1. L'ARPA Puglia rileva che in progetto è prevista l'installazione di dieci aerogeneratori della potenza ciascuno di 3,45 MW, marca e modello Vestas V136 ed evidenzia che in fase realizzativa non potranno essere installati aerogeneratori con caratteristiche differenti, pena la perdita di validità della valutazione tecnica eseguita dallo Stesso Ente.**

A giudizio dell'Arpa devono necessariamente essere stabilite e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e che per questo saranno indicate nella eventuale autorizzazione.

Osservazioni della SOCIETA':

Si conferma che l'aerogeneratore di progetto è il modello Vestas V136 da 3,45 MW, diametro rotore m. 136, altezza al mozzo m.112, altezza complessiva m. 180.

Nello scenario di layout alternativo è stata ipotizzata in alternativa anche l'installazione di turbine modello Vestas V150 i cui parametri rilevanti, soprattutto in termini di massima altezza, sono analoghi a quelli del modello Vestas V136, risultando, pertanto, ad esso omogeneo e perfettamente paragonabile in termini di impatti.

Qualora occorresse installare un aerogeneratore diverso dai due modelli citati - anche per esigenze non imputabili alla volontà del proponente (come ad esempio per mancata disponibilità futura sul mercato delle turbine V136 e V150) - sarà osservata la procedura prevista dalla normativa vigente

Le scelte progettuali, la definizione del layout d'impianto e le valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico sono state eseguite tenendo conto delle specifiche tecniche dell'aerogeneratore di progetto.

Si specifica che, nel caso di utilizzo dell'aerogeneratore modello Vestas V150, così come previsto nelle ipotesi di layout alternativo, il valore della gittata risulterebbe inferiore e/o uguale rispetto a quello indicato per l'aerogeneratore modello Vestas V136, risultando pertanto compatibile. L'altezza complessiva dell'aerogeneratore rimarrebbe invariata, riducendosi l'altezza al mozzo.

Qualora si decidesse di installare un aerogeneratore differente, anche per esigenze non imputabili alla volontà del proponente (come ad esempio per mancata disponibilità futura sul mercato della turbina V136), la modifica progettuale verrà sottoposta alla valutazione degli enti competenti in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente.

- 2. L'ARPA Puglia rileva che la relazione di calcolo della gittata produce il calcolo per l'aerogeneratore che si intende installare ma solo per rottura al mozzo, senza considerare la rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala. Pertanto, a parere dell'Ente, la gittata calcolata non corrisponde a quella massima per una verifica di sicurezza che**

cautelativamente debba confrontarsi all'ipotesi più gravosa come l'ipotesi della rottura del frammento.

Osservazioni della SOCIETA':

Si premette che la possibilità di distacco di un frammento della pala di un aerogeneratore è alquanto remota e il rischio di accadimento, data la struttura delle pale stesse, è pressoché nullo. Non si registrano infatti, per quanto noto, casi, nell'area interessata, di distacchi di frammenti della pala con riferimento ad impianti di grossa taglia.

Gli aerogeneratori sfruttano le tecnologie di derivazione aeronautica, come ad esempio la fibra di carbonio e di vetro, materiali particolarmente apprezzati per la loro resistenza e leggerezza.

La struttura portante della pala ("longherone") è incapsulata e incollata all'interno di un guscio realizzato con queste fibre, sicché un'eventuale collisione infliggerebbe, semmai, un danno al guscio, ma non intaccherebbe la struttura portante della pala.

La circostanza che la pala sia un "pezzo unico", e non un insieme di sezioni giuntate, esclude a priori la possibilità di cedimenti di singoli frammenti.

Si tenga conto inoltre che le turbine eoliche sono realizzate in conformità alla regola tecnica n. IEC:61400, elaborata dall'International Electrotechnical Commission, ovvero sia dal massimo organo internazionale in materia di sicurezza delle apparecchiature elettromeccaniche. L'Italia partecipa allo IEC per mezzo del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea fra i cui compiti istituzionali rientra per l'appunto quello di dettare normative tecniche a livello nazionale. Posto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 186/1968, gli impianti costruiti secondo gli standard del CEI si considerano costruiti a regola d'arte, a maggior ragione non si può dubitare che un aerogeneratore fabbricato secondo le norme standard dello IEC soddisfi i più elevati requisiti di qualità e sicurezza.

Le turbine sono poi dotate di sistemi passivi di protezione, quali ad esempio il sistema di arresto immediato delle turbine, che interviene ogniqualvolta i sofisticati sensori delle macchine rilevino un'anomalia.

La stessa ARPA ha confermato, all'interno di un documento ufficiale, che il rischio meccanico delle installazioni eoliche "è legato [esclusivamente] al lancio di frammenti di ghiaccio prodotti dai cambiamenti di temperatura nel movimento della pala in particolari condizioni atmosferiche" e che, comunque, la gittata delle placche di ghiaccio è contenuta entro un raggio non superiore all'altezza della pala (vd. "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale – Paesaggistica impianti di produzione ad energia eolica").

Se il distacco di un frammento di pala (ma anche della pala intera) è un evento statisticamente remoto, ancora più improbabile è il concorso di tutti quei fattori che devono sussistere per raggiungere la distanza massima calcolata mediante i modelli matematici (giri massimi del rotore, angolo di distacco a 45°, elevata velocità del vento, etc.).

Si consideri altresì che la pala (o un suo frammento) assumerebbe, durante la traiettoria di volo, un moto rotatorio irregolare, che disperderebbe grandemente l'energia cinetica iniziale.

Si ritiene pertanto irrilevante, ai fini del rilascio della VIA, l'esame della gittata massima di un frammento di pala.

Non è corretto fare una applicazione abnorme del principio di precauzione.

L'Autorità deve giudicare l'impatto ambientale di un progetto non già sulla base di casi di scuola o scenari teorici, bensì mediante una puntuale analisi delle caratteristiche tecniche dell'opera.

La valutazione di impatto ambientale sottopone ad analisi i soli effetti sull'ambiente e la salute umana che si segnalano per la loro significatività (vd. articolo 5, comma 1, lettera c) e articolo 6, commi 7 e 9 e dell'articolo 25 al Codice dell'Ambiente).

Insomma, un impatto sull'ambiente o sulla salute umana non è "significativo" se, pur avendo una potenziale incidenza grave sui beni tutelati, si verifica con uno scarso grado di probabilità o comunque non è idoneo a ripetersi con costanza nel tempo.

La circostanza è tanto più vera quando l'effetto sull'ambiente temuto non sia la conseguenza del normale esercizio dell'impianto, bensì di un incidente, ipotesi che, per sua natura, deve confinarsi nell'alveo della marginalità probabilistica.

Il rischio di incidente, difatti, può e deve esser governato sia con attività di prevenzione sia con contromisure tese ad annullare o comunque ridurre le conseguenze sfavorevoli. Diversamente, vietare la costruzione di un'opera solo per il timore che questa possa esser affetta da un malfunzionamento significherebbe impedire qualsiasi evoluzione tecnologica.


Non ha quindi senso analizzare ogni ipotetico (ancorché improbabile) rischio di incidente, poiché *"a nessuna condotta umana si correla un rischio zero"*; a ragionare diversamente il *"principio di precauzione impedirebbe in radice qualunque sviluppo delle scienze medico-chirurgiche (e di qualunque altra scienza)"*. Del resto, il principio di precauzione *"non obbliga affatto alla scelta del rischio zero, semmai impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore), in contesti determinati, di prediligere, tra le plurime ipotizzabili, la soluzione che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l'individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile"* (Cons. St., Sez. III, sent. 14 febbraio 2018, n. 962).

- 3. L'ARPA Puglia afferma che, non essendo calcolata la gittata massima, non risulta possibile escludere che gli aerogeneratori siano a distanza di sicurezza dalle strade e dai recettori.**

Osservazioni della SOCIETA':

Come si rileva a pagina 11 della relazione D.12.b. redatta in risposta alla richiesta di integrazione del MATTM, i recettori si collocano ad una distanza minima di ben 550 metri dagli aerogeneratori di progetto.

Dalla viabilità principale (strade provinciali e statali) tutti gli aerogeneratori si collocano ad una distanza minima di circa 495 m, ad eccezione della torre A1 che si colloca a circa 215 m dalla SP104..



In definitiva, è garantita da tutti i recettori e dalle strade principali una distanza superiore a quella della gittata.

Si ribadisce, peraltro, che il rischio di tale evenienza è pressoché nullo, tanto è vero che anche il CTVA della commissione ministeriale ha ritenuto di non dover chiedere integrazioni nel merito rilasciando parere positivo sul progetto (parere CTVA n.3285 del 28/02/2020).

4. In merito all’impatto acustico, il parere afferma che la valutazione prodotta non tiene conto della verifica da effettuare al variare della velocità del vento ed esclude la verifica del livello differenziale in prossimità dei recettori.

Osservazioni della SOCIETA’:

Come si rileva dalla relazione A.6 allegata all’istanza di autorizzazione unica, la stima previsionale è eseguita in condizioni particolarmente cautelative, ovvero di massima emissione degli aerogeneratori (cifr. Pag. 25 della relazione A.6), e confrontando i valori con il rumore residuo misurato in condizioni inferiori ai 5 m/s (cifr. Pag. 26 della relazione A.6). Il rispetto dei limiti in tale condizione implica il rispetto dei limiti anche per tutte le altre condizioni di velocità del vento meno critiche, caratterizzate da minore emissione delle sorgenti o da maggiore rumore residuo.

Inoltre, come specificato a pagina 31 della relazione A.6, non vengono superati i limiti per i quali la verifica al differenziale risulta necessaria. Peraltro, a seguito delle richieste di integrazione da parte del MATTM, è stata prodotta la relazione D.12.b.

Come si rileva dalla tabella a pagina 11 della stessa relazione, la verifica al differenziale risulta essere soddisfatta.

Tali valutazioni sono state ritenute esaustive dalla CTVA della commissione ministeriale che ha rilasciato parere positivo sul progetto (parere CTVA n.3285 del 28/02/2020).

Anche il Comitato Tecnico Regionale VIA nel parere espresso nella seduta del 12/11/2019 – prot. n. AOO_089_13870 del 14/11/2019 – ha ritenuto non significativi gli impatti ambientali relativi a “impatto acustico e vibrazioni”.

2. OSSERVAZIONI AL PARERE DELL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE SEDE PUGLIA

Protocollo generale 2019 N.0004679 – U 10/04/2019

- 1. L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, preso atto del progetto, dei contenuti della "Relazione Idraulica" (elaborato A.3.B), dello "Studio di Compatibilità geologica, geotecnica, idrogeologica, idrologica e sismica – Relazione Idraulica (Elaborato A.2)", ha espresso parere di compatibilità alla realizzazione delle opere di progetto con le NTA del PAI vigente con il rispetto di prescrizioni di carattere generale.**

Osservazioni della SOCIETA':

Si prende atto del Parere Positivo rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Puglia e non si ha nulla da osservare a riguardo. Si dichiara la piena disponibilità ad osservare tutte le prescrizioni di carattere generale contenute nel Parere.